

**RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020**



# Gli operatori dell'Agricoltura sociale nella normativa delle Regioni Italiane



# Gli operatori dell'Agricoltura sociale nella normativa delle Regioni Italiane

**Documento realizzato nell'ambito del Programma  
Rete Rurale Nazionale 2014-22  
Piano di azione biennale 2023-2024  
Scheda progetto (CREA, scheda 21.1 Promozione e supporto alla  
diffusione dell'Agricoltura sociale)**

Autorità di gestione:  
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Direzione Generale Sviluppo Rurale  
Direttore Generale: Simona Angelini

Autori: Michela Ascani, Patrizia Borsotto, Marinella Paci, Concetta  
Potenza

Data: Novembre 2024

Impaginazione e grafica: Anna Lapoli

# Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Il punto sulla normativa regionale in materia di agricoltura sociale .....</b>	<b>10</b>
<b>3. La figura di operatore di agricoltura sociale secondo la normativa .....</b>	<b>13</b>
3.1 Gli iscritti negli elenchi .....	14
3.2 I requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale .....	15
3.3 La documentazione necessaria per l'iscrizione agli elenchi .....	20
<b>4. Bibliografia .....</b>	<b>23</b>

# 1. Introduzione

L'Agricoltura sociale, attività caratterizzata dall'uso delle risorse dell'agricoltura per la realizzazione di benefici di tipo sociale, sanitario o educativo rivolti ad un'ampia gamma di soggetti, prevede l'utilizzo delle risorse dell'azienda agricola per percorsi di inserimento socio-lavorativo, co-terapia, offerta di servizi per la popolazione e per persone con bisogni specifici in contesti locali determinati (Di Iacovo, 2008). In Italia l'agricoltura sociale (AS) si è sviluppata attraverso azioni locali ad opera di soggetti eterogenei a partire dalla seconda metà degli anni '70 del secolo scorso (Giarè et al., 2018a) ed è caratterizzata da una notevole differenziazione sul territorio nazionale sia per quanto riguarda gli attori coinvolti che le attività realizzate. Le iniziative di AS presenti in Italia sono prevalentemente finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, secondo un approccio di tipo inclusivo (Di Iacovo and O'Connor, 2009; Giarè et al., 2018a), che differenzia l'esperienza italiana da quella sviluppata nei paesi del nord Europa, principalmente orientata alla cura e all'assistenza, come nel caso dell'esperienza olandese del *care farming* (Hassink et al., 2007; Hassink et al., 2013; Hassink et al., 2018; Dell'Olio et al., 2017) o in quello delle pratiche di *care farm* in Germania e Francia, svolte da strutture accreditate dal sistema sanitario nazionale e caratterizzate da un'elevata prevalenza della dimensione socio-sanitaria (Moruzzo et al., 2019).

Il presente lavoro rappresenta un aggiornamento di un'analisi svolta nel 2020 e confluita nella pubblicazione "La normativa italiana sull'agricoltura sociale e il ruolo dell'impresa agricola" (Giarè et. al, 2020).

Negli ultimi due decenni le Regioni e le Province Autonome hanno provveduto a regolare la materia, a volte con norme specifiche, altre con articoli e riferimenti inseriti in norme riguardanti tutto il settore agricolo o specificamente le attività di diversificazione, in alcuni casi tramite l'attivazione di processi di animazione e condivisione con gli attori dell'AS. Nel 2015 è intervenuta la L.141, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", approvata dal Parlamento per fornire una cornice comune agli interventi normativi regionali.

La L. 141/2015 inserisce l'AS nel quadro più generale della multifunzionalità delle imprese agricole, riconoscendone il valore sociale, sanitario, educativo e di inserimento socio-lavorativo, in continuità con la tendenza della normativa europea e nazionale, contribuendo a ridefinire il ruolo dell'agricoltura. La norma definisce l'agricoltura sociale come l'insieme delle "attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare" (art. 2):

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del Reg. (UE) 651/2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L. 381/1991, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Tutte le Regioni Italiane hanno attualmente (novembre 2024) legiferato in materia di agricoltura sociale: 14 Regioni avevano approvato leggi in materia prima dell'entrata in vigore della L. 141/2015 e di queste 8 non hanno modificato la normativa regionale successivamente al 2015, 6 l'hanno modificata, mentre altre 7 hanno legiferato dopo l'entrata in vigore della legge nazionale (Fig. 1).

**Figura 1 Attività/interventi di AS nelle leggi regionali**



Da segnalare che tra le 8 Regioni che non hanno ancora rilegiferato per allineare la propria normativa con quella nazionale, due, ovvero Molise e Calabria, hanno presentato due proposte di legge concernenti disposizioni in materia di agricoltura sociale e attualmente sono in iter per l'approvazione.

Nella tabella 1 è riportato l'elenco delle regioni che hanno leggi precedenti la legge nazionale e sono illustrate le diverse attività di agricoltura sociale previste in accordo con la legislazione vigente e raggruppate per macrovoci.

**Tabella 1 Attività/interventi di AS nelle leggi regionali approvate prima dell'entrata in vigore della L. 141/2015 e non modificate successivamente**

Attività per macrovoci	Veneto LR 14/2013, art. 3	Liguria LR 36/2013, art. 2	Marche LR 21/2011, art. 27	Abruzzo LR 18/2011, art. 2, lett. b	Molise LR 5/2014, art. 2, comma 1	Campania LR 5/2012, art. 3, comma 1	Calabria LR 14/2009, art. 28	Sardegna LR 11/2015, art. 18
1.a) Inclusione sociale		X				X		
1.b) Inserimento socio-lavorativo (soggetti svantaggiati, fasce deboli, a rischio di marginalizzazione, minori in età lavorativa, disabili fisici, detenuti)		X	X	X		X	X	X
1.b.1) Politiche attive di inserimento socio-lavorativo (attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale)	X	X		X	X	X		
2) Servizi utili per la vita quotidiana: attività educative e didattico- ricreative; attività culturali, formative, ricreative, sociali, assistenziali; integrazione scolastica degli alunni in difficoltà di cui alla Legge 104 del 1992; reinserimento e reintegrazione sociale per l'infanzia, minori, famiglie, adulti anche in collaborazione con autorità giudiziarie ed enti locali, anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti	X	X	X	X	X	X	X	X
3) Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (percorsi abilitativi; forme di benessere personale e relazionale, pet therapy, ippoterapia, onoterapia, ortoterapia, attività socio-sanitarie)	X	X	X		X		X	X
4.a) Riorganizzazione di reti di prossimità: agri-asili, agri-nidi, servizi integrativi della prima infanzia, educatrici familiari, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli; accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare	X		X				X	
4.b) Difficoltà sociale: accoglienza diurna per anziani; social housing e cohousing	X							

Fonte: Elaborazioni CREA PB

La Regione Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni e, con la Legge Regionale n. 1 del 24/01/2020, "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali", integra le attività di AS nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali.

Per quanto riguarda le attività dell'AS, le norme regionali, approvate sia prima che dopo l'entrata in vigore della L.141/2015, prevedono attività di inserimento socio-lavorativo per persone appartenenti alle fasce deboli anche, nel caso delle norme ante 2015, con esplicito riferimento all'attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo (es. tirocini, assunzioni, formazione professionale), confermando l'approccio inclusivo dell'AS in Italia. In alcuni casi, nelle norme approvate dopo il 2015, è previsto l'inserimento sociale di minori e adulti. Sono presenti, inoltre, le attività sociali e di servizio indirizzate alle comunità locali, che includono le iniziative educative, assistenziali e di accoglienza, anche in collaborazione con autorità giudiziarie ed enti locali, attività che promuovono forme di benessere personale e relazionale e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, come pet therapy, ippoterapia, onoterapia, ortoterapia, e attività sociosanitarie. Le attività previste dalle normative regionali ante 2015 differiscono in alcuni casi solo nella forma da quelle indicate nella L.141/2015. La tipologia di attività d), art. 2 della L. 141, che attiene alla dimensione educativa, costituisce un elemento non sempre considerato nelle leggi regionali, che hanno demandato almeno in parte tali attività alle discipline relative alle fattorie didattiche e all'educazione alimentare oppure a quelle della tutela della biodiversità.

Successivamente alla Legge nazionale, alcune Regioni hanno legiferato o modificato le proprie norme in maniera da adeguarle alla L. 141/2015, anche prima delle indicazioni di dettaglio sulle modalità di riconoscimento degli operatori contenute nel Decreto attuativo<sup>1</sup> previsto all'art. 2, comma 2, della Legge nazionale. Sulla base dei testi approvati a livello nazionale, le Regioni hanno dovuto quindi rivedere il proprio assetto normativo in materia di AS e provvedere all'istituzione o revisione degli albi o elenchi regionali degli operatori del settore. In particolare, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, che avevano legiferato in materia di AS prima della legge nazionale, hanno rivisto le norme con nuovi provvedimenti (Tab. 2).

---

<sup>1</sup> D.M. n. 12550 del 21 Dicembre 2018 "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2019.

**Tabella 2 Attività/interventi di AS nelle leggi regionali approvate dopo l'entrata in vigore della L. 141/2015**

Attività	Piemonte LR 1/2019, art. 18	Lombardia LR 35/2017, art. 3	Bolzano LR 8/2018, art. 4	Trento LP 12/2016, art. 5	Lazio LR 7/2018, art. 16	Friuli-Venezia Giulia LR 2/2018, art. 9	Puglia LR 9/2018, art. 2	Basilicata LR 53/2018, art. 2	Toscana LR 20/2023 art. 3	Umbria LR 6/2023	Sicilia LR 16/2017, art. 41 comma 2	Valle d'Aosta LR 12 del 18/5/2021	Emilia Romagna LR n. 1 del 24/01/2022
1. Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, persone svantaggiate, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale		X	X	X			X	X	X	x	X	X	x
1.a) Inserimento sociale di minori e adulti		X		X									x
2. Prestazioni e attività sociali e di servizio (per le comunità locali)			X	X			X	X	X	x	X	X	x
2.a) Servizi e prestazioni educative, formative, sociali, rigenerative e di accoglienza; Forme di benessere personale e relazionale		X								x			x
3. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative		X	X	X			X	X	X	x	X	X	x
4. Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio			X				X	X	X	x	X	X	x
4.a) Servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale				X			X	X	X				x
	X				X	X			X	X			x

Fonte: Elaborazioni CREA PB

In diversi testi vengono indicati in modo chiaro anche i destinatari delle attività di AS e gli ambiti di intervento specifici, ad es. la L.R. 36/2013 della Regione Liguria contempla espressamente anche le attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari; la Regione Molise è l'unica a citare espressamente gli immigrati tra i destinatari delle attività nella L.R. 5/2014. Un riferimento specifico ad "extracomunitari profughi", poi, risulta inserito nella legge di stabilità regionale 16/2017 della Regione Siciliana, che promuove l'agricoltura sociale quale esempio di multifunzionalità delle attività agricole e annovera tra le sue attività l'ospitalità. La Toscana fa specifico riferimento tra i destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo a rifugiati e migranti, soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, inclusi i NEET<sup>2</sup>.

La normativa nazionale assegna infine all'Osservatorio nazionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L. 141/2015 con decreto Mipaaf 967/2017 e presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il compito di elaborare Linee guida per supportare le Regioni nell'adeguamento delle proprie norme e nei percorsi per il riconoscimento degli operatori.

L'Osservatorio ha anche il compito di monitorare ed elaborare le informazioni sul numero e sullo stato di sviluppo delle attività di AS nel territorio nazionale, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche, e di raccogliere e valutare in modo coordinato le ricerche sull'efficacia delle pratiche di AS e sul loro inserimento nella rete dei servizi territoriali. Ad esso competono anche la proposta di iniziative per il coordinamento e la migliore integrazione dell'AS nelle politiche di coesione e sviluppo rurale ed azioni di comunicazione e animazione territoriale volte a supportare iniziative delle regioni e degli enti locali. Tra gli altri compiti, si annovera anche il coordinamento della propria attività con quella di organismi analoghi istituiti, sempre in materia di AS, presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, quando saranno tutti istituiti e operativi, svolgeranno un potenziale ruolo chiave per la governance dell'AS a livello regionale e per la qualità degli interventi (Giarè F. et al., 2020). L'Osservatorio, con compiti di indirizzo e orientamento, ma anche di verifica e valutazione, ha avuto un ruolo chiave nell'analisi dei contenuti del decreto attuativo 12550/2018.

---

<sup>2</sup> NEET sta per "Not (engaged) in Education, Employment or Training", persona che in un dato momento non studia, né lavora né riceve una formazione.

## 2. Il punto sulla normativa regionale in materia di agricoltura sociale

Da tempo gli addetti ai lavori e gli stakeholder si confrontano sulle caratteristiche soggettive che deve avere un operatore di AS. La legge nazionale, all'art. 2, individua negli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e nelle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, gli operatori dell'AS. Tuttavia, la norma fissa un limite alla partecipazione delle cooperative sociali: il loro fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte deve essere prevalente o almeno superiore al 30% di quello complessivo; in quest'ultimo caso, le cooperative sociali saranno considerate operatori dell'agricoltura sociale "in misura corrispondente al fatturato agricolo" (art. 2, comma 4). La norma, tuttavia, non esplicita le modalità di calcolo della percentuale di fatturato derivante da attività agricola rispetto al totale.

Per quanto riguarda le cooperative sociali di tipo B3, possono iscriversi nella Sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese e, in tal caso, essere dotate di fascicolo aziendale e accedere agli strumenti di sostegno previsti dalla politica agricola come qualsiasi impresa agricola, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle misure adottate dalle amministrazioni regionali. Le cooperative sociali di tipo A co-gestiscono i servizi sociosanitari in attuazione delle norme, nazionali e regionali, che regolano fondazioni e associazioni.

L'intervento della L. 141/2015 ha operato, nei fatti, una restrizione della platea dei soggetti titolati a svolgere attività di AS sia rispetto ad alcune delle norme regionali precedentemente approvate, sia rispetto alle esperienze realizzate nei differenti contesti locali. Per quanto riguarda il primo aspetto, le regioni si erano comportate in maniera differente tra loro, anche tenendo conto delle specificità regionali dell'AS. In tutti i casi, le leggi regionali annoverano tra i soggetti che possono svolgere AS le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, prevedendo a volte che siano affiancati da altri soggetti riconosciuti dalle norme del settore sociosanitario. La regione Campania, ad esempio, prevede che l'attività possa essere svolta anche dai co-gestori dei Progetti terapeutici riabilitativi individuali (PTRI), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'articolo 46 della LR 1/2012, norma che recepisce la L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

La regione Emilia-Romagna, con LR 24/01/2022, ad esempio, prevede che tra gli operatori dell'AS ci siano gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali, anche in accordo con gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che comprendono: le imprese sociali,

---

<sup>3</sup> Le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la "Disciplina delle cooperative sociali", hanno lo "scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" e si distinguono in cooperative sociali di tipo "a", ossia che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l), e p) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e di tipo "b", ossia che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

incluse le cooperative sociali; le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e altri Enti del Terzo Settore.

In alcune Leggi regionali (Liguria, Marche e Calabria) sono titolati a svolgere le attività di AS solo gli imprenditori agricoli, anche in associazione con altri attori, mentre la norma nazionale ha ampliato la platea dei possibili soggetti. La Sardegna, con LR 11/2015, introduce anche gli imprenditori ittici e gli acquacoltori tra gli operatori dell'AS, che svolgono l'attività da almeno un biennio. La regione Umbria con la LR 6/2023 prevede, tra gli operatori, gli imprenditori agricoli in forma singola o associata e le cooperative sociali di cui alla 391/1991. Quasi tutte le Regioni italiane all'interno delle proprie Leggi hanno previsto, tra i soggetti che possono svolgere agricoltura sociale, sia gli imprenditori agricoli che le cooperative sociali.

**Tabella 3 Soggetti che possono svolgere AS nelle leggi regionali approvate prima e dopo l'entrata in vigore della L. 141/2015**

<b>Regione</b>	<b>Soggetti che possono svolgere AS</b>
<b>Abruzzo</b> (LR 18/2011)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
<b>Basilicata</b> LR 53/2018, art. 2	imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
<b>Bolzano</b> LR 8/2018, art. 4	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, che esercitano le attività di cui all'articolo 4 e sono iscritti nell'Elenco provinciale di cui all'articolo 2. cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, i cui soci siano in maggioranza coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro collaboratori familiari, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
<b>Calabria</b> (L.R. 14/2009)	imprese agricole singole o associate ex art 2135 c.c.
<b>Campania</b> (LR 5/2012)	imprese costituite ai sensi del DL 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto; imprese agricole di cui all'articolo 2135; cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'articolo 46 della LR 1/2012
<b>Emilia-Romagna</b> ( LR n. 1 del 24/01/2022)	Le attività di cui alla legge n. 1 del 2022 possono essere svolte dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche in accordo con gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che comprendono: - le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, incluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991; - le Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 32-35; - gli altri Enti del Terzo settore di carattere privato quali gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
<b>Friuli-Venezia Giulia</b> (LR 2/2018, art. 9)	a) gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata; b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento

<b>Regione</b>	<b>Soggetti che possono svolgere AS</b>
	del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
<b>Lazio</b> LR 7/2018, art. 16	imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi)
<b>Liguria</b> LR 36/2013, art. 2	aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile
<b>Lombardia</b> (LR 35/2017, art. 3)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente
<b>Marche</b> (LR 21/2011)	imprese agricole e dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della LR 34/2001, qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135
<b>Molise</b> (LR 5/2014)	imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 2135 del Codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della L. 328/2000 e normative regionali vigenti
<b>Piemonte</b> (LR 1/2019, art. 18)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, nei limiti ivi fissati
<b>Puglia</b> LR 9/2018, art. 2	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015
<b>Sardegna</b> (LR 11/2015)	imprenditori agricoli, imprenditori ittici e acquacoltori; le imprese agricole e ittiche devono essere in esercizio da almeno un biennio
<b>Sicilia</b> (LR 16/2017, art. 41 comma 2)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141/2015
<b>Toscana</b> (LR 20/2023 art. 3)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile in forma singola o associata. cooperative sociali di cui alla Sito esterno legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente
<b>Trento</b> (D.P.P. 14 settembre 2022, n.12-69/Leg)	a) Imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del Codice civile in forma singola o associata; b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (disposizioni in materia di agricoltura sociale); b bis) forme associative tra i soggetti indicati nelle lettere a) e b) e i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 141 del 2015
<b>Umbria</b> (LR 6/2023)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del DL 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 118/2005), e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della L. 328/2000, qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile Per la LR 6/2023 (art. 3 c. 3), imprenditori agricoli in forma singola o associata e cooperative sociali di cui alla 391/1991
<b>Valle d'Aosta</b> (LR 12/2021)	a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti al Registro delle imprese; b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
<b>Veneto</b> (LR 14/2013)	imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e successive modificazioni, cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali

Fonte: Elaborazioni CREA PB

### 3. La figura di operatore di agricoltura sociale secondo la normativa

Le regioni hanno reso noti i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli operatori in documenti di tipo diverso: linee guide, regolamenti, circolari, disposizioni attuative, decreti, ecc. (Tab 4). Al momento sono 2 le Regioni che non hanno ancora emanato disposizioni attuative, ovvero Basilicata e Umbria, ed alcune Regioni invece devono riemanare disposizioni attuative in seguito all'emanazione di nuove leggi regionali dopo l'approvazione della Legge 141/2015.

**Tabella 4 Le disposizioni regionali attuative**

Regione	Disposizioni attuative
Abruzzo	<b>Regolamento</b> regionale n. 2 del 02/05/2012. Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
Basilicata	
Bolzano	<b>Decreto Presidente</b> della Provincia n. 18/2021 "Elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale"
Calabria	<b>Regolamento</b> regionale n. 2 del 07/03/2011 - Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole"
Campania	<b>Regolamento</b> n. 8 del 25/11/2014 Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)
Emilia-Romagna	<b>Disposizioni attuative</b> delle norme in materia di agricoltura sociale Delibera di Giunta regionale n. 2269 del 19 dicembre 2022. Disposizioni attuative della modulistica Determina 16651 del 01/08/2023
Friuli-Venezia Giulia	Decreto del Presidente della Regione n. 047/Pres. del 06/03/2015.
Lazio	<b>Regolamento</b> n. 11 del 02/09/2015 "Attuazione della ruralità multifunzionale"
Liguria	<b>Deliberazione della Giunta</b> Regionale n. 1724 del 22/12/2014 - Approvazione linee guida alla Legge Regionale n. 36 del 21 novembre 2013
Lombardia	<b>Regolamento</b> regionale n.4 del 9 aprile 2021 - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 35 del 12 dicembre 2017 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)
Marche	<b>Deliberazione di Giunta</b> regionale n. 345/2016 "Istituzione dell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale"
Molise	<b>Regolamento</b> regionale n. 1 del 04/07/2011
Piemonte	<b>DPGR</b> 13 luglio 2023, n. 4/R - Regolamento regionale recante Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria sociale in attuazione dell'art.18 della lr 22 gennaio 2019, n. 1
Puglia	<b>Delibera Giunta</b> Regionale n. 747 del 18/04/2019 - Approvazione proposta Regolamento
Sardegna	<b>All. Delib. G.R.</b> n. 47/2 del 30.8.2016, Art. 3)
Sicilia	<b>Disposizioni</b> per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale D.A. n. 36/GAB del 12/07/2021
Toscana	<b>Decreto</b> del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 74/R - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R

Regione	Disposizioni attuative
Trento	<b>Decreto Presidente</b> della Provincia 14 settembre 2022, n. 12-69/Leg <b>Regolamento</b> di esecuzione del capo II bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) in materia di agricoltura sociale
Umbria	
Valle d'Aosta	Allegato n. 1 alla <b>deliberazione della giunta</b> regionale n. 873 del 1° agosto 2022 "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di agricoltura Sociale in Valle d'Aosta
Veneto	<b>Deliberazione della Giunta</b> Regionale n. 2334 del 09/12/2014 - Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali

Fonte: Elaborazioni CREA PB

### 3.1 Gli iscritti negli elenchi

Nonostante tutte le regioni italiane abbiano previsto, in materia di agricoltura sociale, l'istituzione di elenchi/albi/registri regionali delle fattorie sociali nei quali iscrivere le aziende che, nel rispetto delle normative di settore, svolgono le attività dell'agricoltura sociale, solo quattordici regioni a fine ottobre 2024 hanno istituito un elenco regionale delle fattorie sociali (Tab. 5). Rispetto al 2020, dove erano solo nove gli elenchi ufficiali degli operatori di agricoltura sociale (Giarè et al., 2020), si registra quindi una quasi duplicazione delle Regioni che hanno attivato gli elenchi.

Attualmente risultano iscritti negli elenchi un totale di 364 operatori di AS, in considerevole aumento rispetto al 2020 (+75%) e risultano localizzati, principalmente, nelle Marche (84), in Friuli-Venezia Giulia (66) in Liguria (48), nel Veneto (37) e Sardegna (36). Solo in Abruzzo si registra una diminuzione di 1 unità iscritta mentre in tutte le altre Regioni il numero di iscritti è aumentato in maniera molto rilevante nel caso di Liguria, dove si è passati da 9 a 43 operatori, Sardegna, da 17 a 36, Friuli-Venezia Giulia, da 39 a 66 e Marche, da 50 a 84.

**Tabella 5 Elenchi regionali delle fattorie sociali: operatori iscritti**

Regioni	Numero di operatori iscritti 2024	Numero di operatori iscritti 2020	Variazione % (2024/2020)
Abruzzo	6	7	-14%
Calabria	18	13	38%
Campania	23	21	10%
Friuli-Venezia Giulia	66	39	69%
Liguria	48	9	433%
Lombardia	33	24	38%
Marche	84	50	68%
Piemonte	2		
Puglia	4		
Sardegna	36	17	112%
Trento	2		
Valle d'Aosta	5		
Veneto	37	28	32%
Bolzano	27		
<b>Totale</b>	<b>364</b>	<b>208</b>	<b>75%</b>

Fonte: Elaborazioni CREA PB

La gestione degli elenchi è affidata generalmente ai Dipartimenti regionali dell'agricoltura e in alcuni casi anche ad agenzie regionali per lo sviluppo rurale (ERSA in Friuli-Venezia Giulia, Laore in Sardegna) o alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali (Abruzzo). Gli elenchi in alcuni casi risultano suddivisi in sezioni tematiche (Marche, Veneto) corrispondenti alle tipologie di attività in cui l'AS è articolata a livello regionale, o anche in sezioni provinciali (Calabria). In Sardegna, invece, l'elenco delle fattorie sociali rappresenta una delle sezioni in cui è articolato l'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche; le altre sezioni sono dedicate, infatti, ad agriturismo, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche. Alcune regioni come Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano considerano l'attività di "fattoria didattica" tra quelle previste nell'elenco degli operatori di agricoltura sociale; si tratta di una particolarità che al momento non risulta in coerenza tra quanto riportato dall'art. 2 della legge 141/2015, che considera al punto d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Nel regolamentare le modalità di iscrizione negli elenchi regionali, sono stati definiti, con diversi livelli di dettaglio, i requisiti di natura soggettiva e oggettiva necessari per ottenere e mantenere l'iscrizione stessa.

### 3.2 I requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale

Con riguardo ai requisiti di natura soggettiva, nei documenti relativi al riconoscimento della qualifica di operatore di agricoltura sociale, tra i soggetti che possono chiedere l'iscrizione agli elenchi vengono indicate le imprese agricole, le imprese sociali, i co-gestori dei PTRI sostenuti con budget di salute, e figure professionali specifiche (Tabella 6).

Gli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile, sono presenti in tutti i casi; in alcuni (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Trento) è richiesto che si tratti di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto.

Alle imprese agricole di Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia è richiesta espressamente l'apertura del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a quelle di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta l'iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), nella Sezione speciale Imprese agricole del Registro delle imprese, e alla gestione previdenziale (Lombardia, Sardegna). In casi isolati (Puglia e Sardegna), invece, l'esercizio delle attività agricole, indicato più volte come requisito specifico, viene legato a volte a requisiti di carattere temporale (conduzione da almeno un biennio dell'impresa agricola regolarmente iscritta alla CCIAA), altre volte (Campania) all'adesione al metodo di produzione biologica e all'adesione a regimi di qualità.

Alcune regioni riconoscono tale qualifica anche alle fattorie didattiche che estendono i loro servizi alle fasce deboli di popolazione (Friuli-Venezia Giulia) oppure ad imprese agrituristiche iscritte nel relativo albo, qualora si tratti di fattorie sociali "erogative" (Lombardia); le attestazioni aziendali inerenti al riconoscimento di azienda agriturbistica, fattoria didattica o azienda biologica nel caso della Liguria sono, invece, considerate elementi di valutazione indiretta del requisito soggettivo di imprenditore agricolo.

**Tabella 6 Requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione negli elenchi regionali per operatori di agricoltura sociale**

Regione	Impresa agricola				Conduzione dell'impresa agricola				Impresa sociale	Cogestori dei PTRI, sostenuti con budget di salute	Figure professionali specifiche	Possesso di qualifica attinente alle attività da svolgere	
	IAP o coltivatore diretto	Requisiti di cui all'art. 2135 c.c.	Fascicolo aziendale SIAN	Iscrizione alla CCIAA	Iscrizione all'albo delle Fattorie didattiche o imprese agrituristiche	Esercizio di una o più attività agricole	da almeno 2 anni	secondo criteri di sostenibilità ambientale				Corsi di formazione	Qualifica di operatore agrisociale
Abruzzo	X	X				X					X		
Basilicata													
Bolzano		X							X			X	
Calabria		X	X	X								X	X
Campania		X		X		X		X	X	X			
Emilia Romagna	X	X	X	X		X			X		X	X	
Friuli-Venezia Giulia		X			X					X		X	
Lazio		X	X										
Liguria	X	X			X	X				X			
Lombardia		X		X	X	X						X	
Marche		X	X	X						X			X
Molise	X				X						X		
Piemonte	X	X	X			X					X	X	X
Puglia		X		X		X	X				X		
Sardegna		X	X	X			X				X	X	
Sicilia		X	X	X		X					X		
Toscana													
Trento	X	X			X	X			X				
Umbria													
Valle d'Aosta		X		x								X	X
Veneto		X				X			X	X		X	

Fonte: Elaborazioni CREA PB

In alcuni casi (Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, Trento, Bolzano) è previsto che la domanda di iscrizione possa essere presentata anche da enti e imprese sociali e/o da co-gestori dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali-PTRI, regolarmente iscritti all'albo, in altri ancora è considerata obbligatoria la presenza di una o più figure professionali, quali "medico psichiatra, laureato in psicologia, operatore specializzato in terapie con animali, educatore professionale, operatore esperto nella riabilitazione psichiatrica e/o nell'inclusione sociale" (Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna). In casi isolati (Campania, Veneto) si fa espresso riferimento, infine, alle imprese sociali che abbiano previsto, nell'atto costitutivo o statuto, lo svolgimento di attività di inserimento socio-lavorativo di persone deboli e l'esercizio di attività agricole.

Soltanto la Regione Friuli-Venezia Giulia annovera espressamente tra i requisiti necessari per ottenere la qualifica di fattoria sociale anche la stipula di un "contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi connessi all'attività svolta" (DPR 047/ 2015, art. 9, comma 2).

Completa il quadro dei requisiti soggettivi l'impegno a frequentare (Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto) o, più spesso, l'avvenuta partecipazione dell'imprenditore o del referente delle attività di AS (coadiuvante familiare, socio, dipendente) a un corso di formazione organizzato da enti pubblici o enti di formazione accreditati e approvati dalle Regioni (Dipartimenti regionali competenti per materia o Agenzie regionali per lo sviluppo rurale). I corsi di formazione, la cui durata varia dalle 40 alle 150 ore in funzione della Regione di riferimento, possono prevedere, oltre a lezioni teorico-pratiche, anche lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, e-learning, project work, visite di studio o stage. I corsi, organizzati spesso in moduli, hanno contenuti che variano da Regione a Regione e possono riguardare, oltre che norme per la sicurezza dell'azienda agricola ed elementi di primo soccorso, anche caratteristiche dell'agricoltura sociale, legislazione di riferimento, aspetti amministrativi, contabili e fiscali, strumenti di finanziamento e approfondimenti tematici relativi alle singole tipologie di attività in cui si articola l'AS.

I **requisiti di natura oggettiva** (Tabella 7) sono classificabili in requisiti relativi alla struttura aziendale, requisiti di natura amministrativa e requisiti attinenti allo svolgimento delle attività sociali.

Quasi tutte le Regioni prevedono che le strutture aziendali, ivi compresi i locali adibiti a soggiorno e pernottamento e gli immobili destinati alle attività sociali, che mantengono comunque la destinazione ad uso agricolo, debbano essere conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza, ambientali e urbanistici previsti dalla legge e dai regolamenti edilizi comunali. È richiesta la piena disponibilità d'uso, in base ad un titolo legittimo di possesso o di detenzione delle strutture e delle aree da destinare allo svolgimento delle attività di AS; in caso di beni confiscati alle mafie, è richiesta comunque la disponibilità all'uso del bene. Tra i requisiti principali si annovera anche la dotazione di strutture e attrezzature (es. ambienti coperti attrezzati per l'accoglienza dei gruppi) adeguate allo svolgimento delle attività di AS esercitate o che si intendono avviare.

Con riguardo alle strutture aziendali è richiesto, in alcuni casi, che l'accesso agli immobili e alle aree interessate sia "sicuro e libero da pericoli" anche per persone con disabilità psico-motorie, e che siano segnalate e delimitate aree e attrezzature a rischio. È considerato requisito necessario, in qualche regione (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sicilia e Sardegna), anche la presenza di materiale di primo soccorso.

Il progetto di AS può essere realizzato autonomamente o, in molti casi (11 Regioni), stipulando accordi, convenzioni, protocolli di intesa con Enti pubblici, cooperative sociali, associazioni di volontariato ed enti no profit. La collaborazione con altri soggetti è finalizzata allo sviluppo di servizi per la comunità e con una possibile ricaduta positiva per lo sviluppo del territorio di appartenenza. In alcuni casi (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia) vengono richiesti anche i nulla osta e/o le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività esercitate e/o da porre in essere; in altri (Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia,

Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto) la stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all'attività svolta.

Tra i requisiti si annovera anche l'esistenza di un rapporto di connessione e complementarità delle attività sociali con quella agricola, che deve restare prevalente. La connessione si realizza "quando l'azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività sociali in relazione all'estensione aziendale, alle dotazioni strutturali, agli spazi disponibili, alle dimensioni degli edifici, al numero degli addetti, alla natura e alle varietà delle attività agricole" (cfr. Linee Guida della regione Liguria). La verifica del rapporto di connessione avviene normalmente sulla base del confronto tra il fabbisogno di manodopera necessaria per lo svolgimento delle attività strettamente agricole e il fabbisogno di quella necessaria allo svolgimento delle attività sociali; alcune regioni (Lombardia, Marche) mettono a disposizione apposite tabelle per il calcolo di tale fabbisogno o indicano i relativi criteri in direttive (Sardegna), mentre altre (Liguria) rimettono tale valutazione al Piano delle Attività Agricole Sociali, indicando comunque alcune "discriminanti". Ad esempio non contribuiscono al conteggio delle attività sociali le pratiche agricole svolte con il coinvolgimento di soggetti deboli che concorrono alla produzione di beni e servizi per l'azienda, reimpiegati nell'azienda stessa o commercializzati come tali, o le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino e adeguamento di locali e attrezzature da parte dell'azienda agricola; possono contribuire al calcolo l'accoglienza, ivi compresa l'informazione delle attività aziendali, la didattica, l'accompagnamento in percorsi, l'acquisizione/fornitura di specifiche competenze, anche professionali, purché non realizzino prodotti reimpiegati e/o commercializzati da parte dell'azienda.

La dimostrazione del rapporto di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella sociale è indispensabile per garantire l'esatta individuazione della disciplina giuridica da applicare: regime riservato alle imprese agricole, disciplina dedicata alle imprese commerciali. Tuttavia, come evidenziato in precedenza, non esiste ancora un accordo circa la necessità di individuare un limite quantitativo alla prevalenza, nonostante alcune regioni abbiano normato in tal senso. Ad esempio, la Regione Marche associa al calcolo in funzione del tempo-lavoro dedicato, anche quello della prevalenza numerica del personale normalmente impiegato per l'attività agricola rispetto a quello assunto con qualifica non agricola. Il Veneto, invece, associa al criterio della prevalenza anche la conduzione da parte della fattoria sociale di una superficie minima dei terreni agricoli di almeno 10.000 mq.

**Tabella 7 Requisiti oggettivi richiesti per l'iscrizione negli elenchi regionali per operatori di agricoltura sociale**

Regione	Requisiti relativi all'azienda					Requisiti di natura amministrativa			Requisiti attinenti allo svolgimento delle attività sociali		
	Piena disponibilità d'uso delle strutture e aree da destinare all'AS	Conformità ai requisiti di legge, strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza	Accessibilità in sicurezza a immobili e aree anche per soggetti diversamente abili	Presenza di materiale di pronto soccorso	Dotazione di strutture e attrezzature adeguate allo svolgimento dell'AS	Convenzione con Enti pubblici e soggetti privati	Autorizzazioni/ nulla osta per lo svolgimento delle attività	Assicurazione per responsabilità civile	Rapporto di connessione e prevalenza delle attività agricole con quelle sociali	Conduzione secondo criteri di sostenibilità economica e finanziaria e rispetto di principi etici	Svolgimento in modo continuativo e in coerenza con interventi e servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito
Abruzzo	X	X		X	X		X			X	
Basilicata											
Bolzano											
Calabria		X				X					
Campania	X		X			X	X			X	X
Emilia Romagna	X	X	X		X	X	X		X	X	X
Friuli-Venezia Giulia	X	X	X	X	X			X			
Lazio											
Liguria	X	X			X	X			X		
Lombardia		X			X	X			X	X	X
Marche		X			X	X			X		
Molise		X		X	X						
Piemonte		X	X			X	X	X	X	X	X
Puglia						X	X	X	X		X
Sardegna	X	X	X	X		X		X	X		
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X			
Toscana											
Trento	X	X			X						
Umbria											
Valle d'Aosta	X	X	X		X	X		X			X
Veneto								X	X	X	

Fonte: Elaborazioni CREA PB

### 3.3 La documentazione necessaria per l'iscrizione agli elenchi

La sussistenza dei **requisiti necessari** per l'iscrizione agli elenchi regionali delle fattorie sociali deve essere provata e verificata sulla base della documentazione richiesta per l'iscrizione che, a seconda della regione di riferimento, presenta un livello di dettaglio e di minuziosità molto diverso: elevato per esempio in Piemonte, Campania e Emilia-Romagna, basso nelle Marche e in Sardegna.

Come si evince dalla Tabella 8, la maggior parte delle Regioni hanno previsto, per l'iscrizione agli elenchi regionali, tra i vari documenti, la presentazione di una relazione dell'attività da svolgere, che in Sardegna diventa un allegato alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) che l'imprenditore agricolo/ittico che intende avviare un'attività multifunzionale di agriturismo, di fattoria didattica o di fattoria sociale deve presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. La relazione è detta anche scheda di progetto in Lombardia, piano delle attività agricole e sociali in Liguria, o piano aziendale in Veneto.

In Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna il contenuto della relazione è molto dettagliato e richiedono informazioni su destinatari, finalità, modalità di attuazione, risultati attesi, professionalità coinvolte e per le prime due regioni anche il titolo di proprietà o contratto di affitto o altro. La maggior parte delle regioni ha indicato un chiaro obiettivo o finalità (ad esempio, Abruzzo, Calabria, Piemonte), ma alcune (come Basilicata e Umbria) non sembrano aver definito un obiettivo specifico per il progetto. Inoltre, alcune regioni, come Abruzzo, Campania, e Piemonte, sono molto specifiche riguardo le modalità di attuazione, mentre per altre regioni (es. Lazio, Liguria, Umbria), non si specificano dettagli.

Informazioni su immobili e strutture sono richieste per l'iscrizione ai registri in nove Regioni con dettagli differenti, per esempio, in Friuli-Venezia Giulia è richiesta la planimetria o in Liguria di indicare i fabbricati utilizzati per attività di AS.

Sono otto le Regioni, tra quelle che hanno istituito i registri degli operatori dell'agricoltura sociale, che valorizzano per l'iscrizione agli stessi la collaborazione con altri soggetti, finalizzata allo sviluppo di servizi per la comunità, con una possibile ricaduta positiva per lo sviluppo del territorio di appartenenza. La Campania prevede in particolare, all'interno della relazione, una descrizione delle attività condotte a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore, per attivare sul territorio relazioni e servizi che rispondano a bisogni sociali locali. La Calabria richiede per l'iscrizione anche la convenzione/protocollo con enti pubblici, cooperative sociali, associazioni di volontariato, enti no profit, finalizzata alla collaborazione e al supporto specialistico nell'erogazione di servizi sociali di vario tipo e nello svolgimento di attività di agricoltura sociale. L'Abruzzo richiede nella presentazione della domanda una dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività terapeutiche anche in convenzione, lasciando spazio alla collaborazione con altri soggetti. La Lombardia, infine, valorizza l'esperienza maturata in progettualità sociale, con la richiesta di eventuale documentazione attestante l'esperienza pregressa e/o altra documentazione utile alla valutazione della progettualità sociale, in particolare la presenza di convenzioni con soggetti esterni.

Oltre alla Lombardia, altre Regioni che valutano l'esperienza e/o la formazione sono il Veneto che richiede, oltre a specifica esperienza, documentazione sui requisiti di formazione, l'Abruzzo, che richiede sia il curriculum aziendale, che quello del personale coinvolto nelle attività, la Sardegna e la Calabria la frequenza di corsi di formazione per operatore di fattoria sociale. Tra i documenti da presentare, il Veneto richiede la Carta dei servizi della fattoria sociale, che deve comprendere il codice etico. La Campania prevede anche la descrizione dei criteri di sostenibilità economico/finanziaria e ambientale adottati. Eventuale altra documentazione specifica necessaria per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, incluso quella attestante

il rispetto delle normative di settore, è richiesta con un livello di dettaglio variabile dalle Regioni analizzate, e non viene qui descritta.

Le previsioni analizzate, in particolar modo quelle relative alla collaborazione tra soggetti, vanno nella direzione di accompagnare e supportare l'ampliamento delle funzioni e del ruolo dell'agricoltura verso lo sviluppo di servizi di cui vadano a beneficiare non solo i destinatari degli interventi, ma i territori e le comunità che vi insistono. La possibilità dell'imprenditore agricolo, o degli altri soggetti che possono richiedere l'iscrizione ai registri/albi/elenchi regionali, di collaborare con altri soggetti pubblici, del terzo settore, ecc. genera reti in grado di rispondere in maniera innovativa a fabbisogni economici e sociali delle aree rurali e periurbane. In quest'ottica, seppure il numero di Regioni che hanno previsto specifici registri sia ancora limitato e, tra queste, ancora più esiguo sia il numero di Regioni che hanno sottolineato la necessità di lavorare in un quadro di collaborazione tra attori diversi, dall'analisi emergono interessanti potenzialità. Il quadro normativo presente a livello regionale sembra infatti contenere la possibilità di modificare e innovare il ruolo dell'agricoltura rispetto al sistema in cui essa opera, con particolare riguardo agli aspetti sociali e alle relazioni con gli altri attori del territorio.

**Tabella 8 Documentazione richiesta per l'iscrizione agli elenchi regionali**

Regione	Relazione delle attività/ scheda di progetto/ Piano delle attività/Piano aziendale	Destinatari	Finalità	Modalità attuazione/attività/ servizi	Risultati attesi	Professionalità coinvolte	Immobili/ strutture/aree/s pazi per attività sociali	Collaborazione con altri soggetti	Titolo di proprietà/ contratto affitto o comodato d'uso	Bozza dell'accordo, tra il soggetto richiedente o e gli altri soggetti	SCIA
Abruzzo	X	X	X	X	X	X			X		
Basilicata											
Bolzano		X							X	X	X
Calabria	X			X			X	X			
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X			
Friuli-Venezia Giulia	X						X				
Lazio											
Liguria	X						X				
Lombardia	X							X			
Marche	X										
Molise								X	X		
Piemonte	X	X		X	X	X	X	X			X
Puglia	X								X		
Sardegna	X										
Sicilia	X	X			X	X					
Toscana	X										X
Trento	X	X	X			X	X	X			
Umbria											
Valle d'Aosta	X	X	X	x			X	X		X	
Veneto	X			X			X				

Fonte: Elaborazioni CREA PB

## 4. Bibliografia

Dell'Olio M., Hassink J., Vaandrager L. (2017). The development of social farming in Italy: A qualitative inquiry across four regions. *Journal of Rural Studies*, 56: 65-75. DOI: 10.1016/j.rurstud.2017.09.006.

Di Iacovo F. (2008). *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori: un manuale per conoscere e progettare*. Milano: Franco Angeli. ISBN: 9788856808476.

Di Iacovo F., O' Connor D., eds (2009). *Supporting policies for social farming in Europe: Progressing multifunctionality in responsive rural areas*. Firenze: LCDsrl, Press Service srl. ISBN 978-88-8295-107-8.

Giarè F., Borsotto P., Signoriello I. (2018a). Social Farming in Italy. Analysis of an «inclusive model». *Italian Review of Agricultural Economics*, 73(3): 89-105.

Giarè F., De Vivo C., Ascani M., Muscas F. (2018b). L'agricoltura sociale: un modello di welfare generativo. *Italian Review of Agricultural Economics*, 73(2): 125-146. ISSN (print): 0035-6190 ISSN (online): 2281-1559. DOI: 10.13128/REA-24079.


Giarè F., Ricciardi G., Ascani M. (2020) La normativa italiana sull'agricoltura sociale e il ruolo dell'impresa agricola. *Italian Review of Agricultural Economics* 75(2): 45-64. DOI: 10.13128/rea-12069.

Hassink J., Zwartbol Ch., Agricola H.J., Elings M., Thissen J.T.N.M. (2007). Current status and potential of care farms in the Netherlands. *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, 55(1): 21-36. DOI:10.1016/S1573-5214(07)80002-9.

Hassink J., Hulsink W., Grin J. (2013). Farming with care: The evolution of care farming in the Netherlands. *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, 68:1-11. DOI:10.1016/j.njas.2013.11.001.

Hassink J., Grin J., Hulsink W. (2018). Enriching the multi-level perspective by better understanding agency and challenges associated with interaction across system boundaries. The case of care farming in the Netherlands: Multifunctional agriculture meets health care. *Journal of Rural Studies*, 57:186-196. DOI:10.1016/j.rurstud.2017.12.018.

Moruzzo R., Di Iacovo F., Funghi A., Scarpellini P., Diaz S.E., Riccioli F. (2019). Social farming: An inclusive environment conducive to participant personal growth. *Soc. Sci.* DOI: 10.3390/socsci8110301.



Rete Rurale Nazionale  
Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste  
Via XX Settembre, 20 Roma

f    [RETERURALE.IT](http://RETERURALE.IT)

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)  
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

